

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del 3^a Settore Economico Finanziario Tributi, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto

Il Responsabile del 3^a Settore
Dott. Gianni Irelli

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la seguente proposta presentata dall'assessore competente e vista la relativa istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione, qui di seguito riportata, predisposta dal responsabile del relativo settore;

- Visti il Capo III del D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e s.m.i., che disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti;

- Considerato che, al fine della predisposizione del bilancio per l'anno 2011, occorre definire la misura delle tariffe in oggetto;

- Richiamato l'art. 69, comma 1, D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i., il quale prevede che i Comuni deliberino le tariffe per singole categorie o sottocategorie da applicare nell'anno successivo;

- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/00 (Testo Unico degli Enti Locali), che tra le attribuzioni del Consiglio Comunale individua l'ordinamento e la disciplina dei tributi comunali, con eccezione della determinazione delle aliquote;

- Visto l'atto di Giunta Comunale n. 22 del 11/02/2010, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è provveduto a deliberare la misura delle tariffe Tarsu per l'anno 2010;

Visto l'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che ha introdotto la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, previa adozione, come indicato al comma 6, di apposito regolamento ministeriale che definisce elementi essenziali per la determinazione della tariffa;

- Visto il comma 11 dello stesso art. 238 che recita testualmente *"Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti"*;

- Visto l'art. 184 della L. n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 5, c. 1, D.L. n. 308/2008, che testualmente recita *"Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009"*;

- Dato che:

- già da diversi anni, con l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 65 del D.Lgs. 507/93 per la determinazione delle tariffe, è stato iniziato "un percorso di avvicinamento" allo scopo di effettuare un graduale passaggio dal regime tributario a quello tariffario;
- ai sensi della normativa vigente, i Comuni devono sempre tendere verso il conseguimento del pareggio tra gettito globale e costo di erogazione del servizio, come peraltro dispone l'art. 49, comma 4, D.Lgs. n. 22 del 05/02/97 che testualmente recita: *"...in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio."*;

- Preso atto che sulla base dei dati previsionali per l'anno 2011, il costo del servizio, al quale viene commisurata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ammonta ad € 1.400.500,00, mentre il gettito complessivo della tassa pura e delle addizionali ECA e MECA

è fissato nella misura di € 1.260.970,00, pari ad un grado di copertura del 90,04%;

- Atteso che il gettito della tassa pura sarà accertato al capitolo 1025 dell'entrata del bilancio di previsione 2011, denominato "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti", mentre il gettito delle addizionali ECA e MECA sarà accertato al capitolo 1030, denominato "Addizionale erariale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni";

- Recepita la volontà di questa amministrazione comunale di lasciare invariato per l'anno 2011 il prelievo fiscale nei confronti dei contribuenti Tarsu, nonostante la previsione di incremento del costo del servizio di raccolta, per evitare l'aggravio del carico tributario per la cittadinanza in un periodo di perdurante crisi generalizzata per le famiglie e le imprese;

- Ritenuto opportuno, pertanto, per l'anno 2011, confermare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, così come deliberate per l'anno 2010;

- Visto l'art. 1 comma 169, della Legge 296/2006 che stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

- Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 17 dicembre 2010 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011;

- Visto l'art. 77-bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 133/2008, che testualmente recita: *"Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)."*;

- Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267 del 18/08/00, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile dell'Ufficio Tributi, per la regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Ragioneria, per la regolarità contabile;

Ritenuto opportuno di approvare la proposta dell'Assessore, come sopra predisposta;

Con votazione unanime espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per quanto espresso in narrativa, per l'anno 2011 le tariffe al mq. della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle misure di seguito indicate e già applicate per l'anno 2010:

| CAT. | DESCRIZIONE DELLE VOCI | TASSA A MQ. |
|-----------------|---|-------------|
| I [^] | Locali adibiti ad uso abitazione | € 1.50 |
| II [^] | Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche, ambulatori e simili | € 2.00 |

| | |
|--|--------|
| III^ Stabilimenti ed opifici industriali | € 2.00 |
| Deposito | € 1.40 |
| IV^ Locali destinati a negozi e botteghe ad uso commerciale ed artigianale, a pubbliche rimesse, a deposito di merci e simili | € 2.00 |
| V^ Alberghi, sale di convegno, teatri, cinematografhi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar e simili | € 2.00 |
| VI^ Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili | € 2.00 |
| VII^ Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali e politiche aventi fini costituzionalmente protetti, scuole pubbliche e private | € 1.50 |
| VIII^ Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari | € 5.04 |
| IX^ Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi rifiuti | € 8.26 |
| <hr/> | |
| 3. di dare atto che le presenti modifiche entrano in vigore dal 1 gennaio 2011, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall'art. 53, c. 16 della L. n. 388/2000; | |
| 4. di nominare responsabile del procedimento la Responsabile dell'Ufficio Tributi, Dott.ssa Maria Cristina Cameli; | |
| 5. inoltre, ravvisata l'urgenza, con separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. | |